

SENATO DELLA REPUBBLICA
VIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1980

Presidenza del Presidente FAEDO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Istituzione del Comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato » (656)	
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)	
PRESIDENTE	Pag. 197, 198, 202 e <i>passim</i>
BUZZI (DC)	200, 201, 204
CHIARANTE (PCI)	199, 200, 203
MARAVALLE (PSI)	199
MONACO (MSI-DN)	199
PICCHIONI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali	201, 202, 203 <i>e passim</i>
SAPORITO (DC)	200, 203, 204
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione	198,
	199, 201 e <i>passim</i>
ULIANICH (Sin. Ind.)	200, 203, 204

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione del Comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato » (656)	
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)	

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato ».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio, nel corso della quale fu deciso di nominare una Sottocommissione per lo studio degli emendamenti proposti e di un eventuale nuovo testo del disegno di legge in esame.

Invito il relatore, senatore Spitella, a riferire sui lavori della Sottocommissione.

S P I T E L L A , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Sottocommissione è stata concorde (salvo alcuni particolari di cui dirò), anche con la collaborazione del rappresentante del Governo, nel predisporre un nuovo testo che in parte rinnova e in parte riprende il disegno di legge presentato dal Governo.

Lo schema del provvedimento è il seguente. Nell'articolo 1 si istituisce il Comitato per la definizione del prezzo della tassa di ingresso nei musei. La modifica più rilevante rispetto al disegno di legge del Governo è che viene inserita una rappresentanza consistente del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali; il Comitato era originariamente composto di rappresentanti dell'amministrazione nelle sue varie espressioni, ma ci è sembrato che l'apporto di una rappresentanza più strettamente tecnico-culturale fosse indispensabile.

L'articolo 2 stabilisce i compiti del Comitato, che sono quelli di determinare la tassa d'ingresso in misura differenziata, tenendo conto dell'importanza dei musei, degli scavi, eccetera, e del contesto generale, culturale e sociale, in cui tali istituzioni operano. Vale a dire che è sembrato non opportuno indicare quote ugualmente valide per tutti gli istituti, considerando che vi sono istituti di maggiore importanza e rilevanza per i quali si giustifica una tassa di ingresso più elevata rispetto a quella di altri che non hanno le stesse caratteristiche o le hanno in misura minore. Al limite, il Comitato potrà anche rilevare, per qualche monumento di scarsa importanza, la inopportunità di una tassa d'ingresso.

L'articolo 3 indica le procedure di emanazione del nuovo ordinamento ed anche l'aggiornamento delle tasse d'ingresso. Il Comitato ha la facoltà, con la stessa procedura con cui adotterà la prima tabella, di provve-

dere ad un adeguamento a seconda delle esigenze, delle opportunità e delle situazioni che si andranno a determinare. Evidentemente siamo di fronte ad un fatto di delegificazione di cui siamo tutti convinti, non ritenendosi opportuno legare ad un provvedimento legislativo la modifica di qualche centinaia di lire, conseguente alla svalutazione e ad altri elementi.

L'articolo 4 abolisce le facilitazioni attualmente esistenti per tutto il florilegio di categorie che hanno acquisito titolo, in forme più o meno strane, ad entrare gratuitamente nei musei. Stabilisce, pertanto, che hanno accesso gratuito i cittadini italiani fino al ventesimo ed oltre il sessantesimo anno di età, raccogliendo così anche le opinioni che erano emerse nel corso del dibattito in Commissione. È sembrato che fosse questa la formula più semplice e lineare ed anche portatrice di un'innovazione più logica e più confacente alle esigenze obiettive della situazione generale. Inoltre, sono previste tessere con fotografia che documentano uno specifico titolo ad accedere per gli studiosi e per coloro che hanno incarichi di ufficio, come ad esempio il personale dell'amministrazione delle belle arti ed anche le guide, gli accompagnatori dei gruppi e quanti altri abbiano particolari motivi. A questo proposito viene richiamato esplicitamente il criterio, da dare, poi, al Comitato che dovrà fissare le norme più puntualmente, in base al quale le certificazioni di ingresso gratuito devono essere rilasciate da istituti universitari o di istruzione secondaria o da accademie ed altri enti culturali.

L'articolo 5 prevede una norma transitoria, stabilendo che dal momento dell'entrata in vigore della legge fino al momento in cui il Comitato avrà predisposto la nuova tabella le attuali tasse di ingresso saranno se-stuplicate. Al riguardo vi è stata una divergenza di opinioni con il senatore Chiarante, il quale avrebbe preferito che dette tasse fossero quintuplicate. Comunque, la norma transitoria, così formulata, resterà in vigore soltanto fino a quando il Comitato non avrà elaborato la nuova tabella, come ho già detto; e del resto si è preferito fare riferimento agli importi degli attuali biglietti, perchè lo

7^a COMMISSIONE17^o RESOCONTO STEN. (11 giugno 1980)

stabilire un importo unico di mille lire avrebbe comportato contraddittorietà fra il grande e il piccolo museo, fra il grande e il piccolo scavo.

L'articolo 6 ha riguardo alla norma finanziaria, cioè alle modalità di incameramento dei proventi nell'Erario dello Stato.

La Sottocommissione ha rinunciato ad inserire nel provvedimento la parte che riguarda la istituzione dei banchi di vendita, tenuto conto che si tratta di un argomento altrettanto urgente ma che richiede alcuni approfondimenti di carattere tecnico ed anche alcuni collegamenti con le organizzazioni sindacali per dirimere varie questioni, per cui si sarebbe ulteriormente rinviata l'approvazione del disegno di legge, per il quale viceversa ci auguriamo una pronta definizione, sia in questa sede sia alla Camera dei deputati, così da poter porre termine prima dell'estate, periodo di maggiore afflusso ai musei, scavi e monumenti, all'attuale irrisoria tassa di ingresso che dovunque si paga in Italia.

M A R A V A L L E . Sono sostanzialmente d'accordo con quanto ha detto il relatore, senatore Spitella, nell'illustrare il testo sostitutivo del disegno di legge in esame. In particolare ritengo giusto che siano state eliminate tutte le facilitazioni di ingresso e che la gratuità venga riservata ai minori di venti anni ed ai maggiori di sessanta, ma vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto di limitare questa norma ai soli cittadini italiani. Si parla sempre più spesso di Europa e di integrazione europea, per cui non mi sembra neanche il caso di parlare, come mi viene suggerito, di condizione di reciprocità, bensì sarebbe opportuno da parte nostra iniziare a dare proprio quel carattere europeo di cui tanto si parla anche alla legislazione nazionale. Altro problema, sul quale desidero anche richiamare l'attenzione della Commissione, è quello delle tessere gratuite di ingresso con fotografia che, a mio avviso, non danno sufficiente garanzia in quanto possono offrire un mezzo alquanto facile al libero accesso ed è prevedibile che vi sarà una vera e propria inflazione nel loro uso. Pertanto, vorrei in-

vitare a trovare una formula meno aleatoria, meno aperta e più restrittiva.

M O N A C O . Non concordo con quest'ultimo rilievo del senatore Maravalle, in quanto il concetto che si vuole affermare è quello dell'ingresso gratuito per coloro che frequentano i musei, gli scavi, eccetera, per ragioni di studio, di lavoro. L'inflazione si avrebbe da parte di tutti coloro che hanno interesse ad una frequenza abituale, ma questo non rappresenterebbe un qualcosa di negativo perché avverrebbe da parte di coloro che devono frequentare e che noi vogliamo favorire, in quanto non potremmo assolutamente chieder loro di pagare la tassa di ingresso. D'altra parte l'inflazione avverrebbe in proporzione alla necessità di frequenza. Non mi sembra, pertanto, che il problema richieda ulteriore attenzione.

C H I A R A N T E . Avendo partecipato ai lavori della Sottocommissione sono naturalmente d'accordo sul complesso della nuova normativa che viene proposta. Intervengo, però, soprattutto per ribadire che il fatto che si siano accantonate, nell'elaborazione del testo in esame, due questioni che erano state discusse nel corso del precedente dibattito e che considero di particolare importanza (non solo la questione dei banchi di vendita, ricordata dal senatore Spitella, ma anche quella dell'orario di apertura dei musei), non deve significare che esse siano riniate, per la soluzione, a tempo indeterminato. A mio avviso, infatti, l'adeguamento della normativa relativa alle tariffe d'ingresso nei musei in tanto merita di essere approvato in quanto serva a rendere più razionale il funzionamento delle istituzioni stesse e consenta, anche grazie ai maggiori introiti — o comunque alle minori spese — di favorire iniziative di promozione culturale: altrimenti non avremmo alcun interesse ad approvare una legge di questo genere. Sollecito pertanto un chiarimento in proposito da parte del rappresentante del Governo. Non è pensabile, d'altronde, che l'Italia, col patrimonio culturale di cui dispone, continui ad essere l'unico paese al mondo nel quale non si attua, nei musei, una politica culturale

7^a COMMISSIONE17^o RESOCONTO STEN. (11 giugno 1980)

anche attraverso la vendita di libri, cataloghi, materiale didattico e illustrativo. Altrettanto importante è, ripeto, la questione degli orari di apertura, che implica la promozione di un'attività culturale rivolta ad un pubblico più ampio di quello che può fruire dell'apertura dei musei negli orari di ufficio.

Per quanto concerne la questione tecnica sollevata dal senatore Spitella, ritengo opportuno che, in attesa della fissazione delle tariffe definitive, si stabilisca la quintuplicazione di quelle attualmente praticate. Per quanto riguarda la questione dell'ingresso gratuito ai cittadini italiani di età inferiore ai venti anni o superiore ai sessanta, non sono favorevole all'ampliamento anche ai cittadini stranieri: grazie al cambio, che generalmente è loro favorevole, i cittadini stranieri godranno comunque, anche dopo gli aumenti, di un vantaggio economico rispetto ai prezzi che essi pagano nei rispettivi paesi d'origine. Non vedo pertanto il motivo di introdurre una ulteriore facilitazione per gli stranieri.

Comprendo, infine, la preoccupazione del senatore Maravalle in ordine alla questione delle tessere: è anche nostra precisa intenzione rendere rigorosa la formulazione del provvedimento sull'argomento. Se il senatore Maravalle può suggerire una formulazione che consenta di accentuare ulteriormente le garanzie contro ogni abuso, l'approveremo con piacere.

S A P O R I T O . Concordo sull'impostazione generale del nuovo testo. Ritengo comunque di dover fare talune osservazioni al fine di superare la rigidità di certe disposizioni, particolarmente di quelle contenute nell'articolo 4.

A mio giudizio, il provvedimento dovrebbe anzitutto rivestire carattere di provvisorietà: in altri termini, si dovrebbe in qualche modo chiarire che si tratta di un provvedimento adottato in attesa della legge-quadro, o comunque della legge sulla promozione e la tutela dei beni culturali, nella quale sarà possibile, forse, definire le specifiche competenze (non è improbabile che ai comuni e alle regioni possa essere assegnata la competenza specifica, sia pure nell'ambito

di una norma-quadro, in materia di tariffe d'ingresso ai musei, alle gallerie e agli scavi).

Per quanto riguarda, in particolare, il primo comma dell'articolo 4, non credo che la norma in esso contenuta possa contraddirsi disposizioni di legge che, per esempio, prevedono agevolazioni per categorie determinate. Mi permetterei, pertanto, di proporre di inserire un inciso che faccia salve le facilitazioni già previste da specifiche disposizioni legislative: mi riferisco, ad esempio, alle categorie protette come quelle dei sordomuti, dei ciechi, o degli invalidi civili.

U L I A N I C H . Signor Presidente, colleghi, nella prima discussione sul provvedimento in esame mi ero permesso di sollevare taluni problemi in ordine al contesto generale nel quale esso avrebbe dovuto essere inserito. Si trattava di problemi certamente non nuovi, ma che ritengo importante ricordare ancora una volta. Vi è la questione del «museo perché, museo come», nonché la necessità che del museo possa davvero fruire tutta la gente. Era stato posto il problema della disparità di orari di apertura, come pure quello sia dell'aumento del personale, sia della sua qualificazione.

Per quanto riguarda il testo approvato dalla Sottocommissione, della quale ho fatto parte, non posso che esprimere parere favorevole; sempre però con una remora di ordine generale.

Per quanto concerne la proposta del senatore Maravalle, di concedere l'ingresso gratuito ai cittadini di qualsiasi nazionalità al di sotto dei venti e al di sopra dei sessanta anni, ritengo si debba tener conto anche della reciprocità: la questione, pertanto, deve essere esaminata nelle sedi opportune, a livello internazionale. Quanto alla tessera con fotografia, a me pare che essa rappresenti una garanzia migliore rispetto ad un tesserino qualsiasi, se non altro per il lungo *iter* che il suo rilascio richiede.

B U Z Z I . Mi associo anzitutto alle espressioni favorevoli nei riguardi del lavoro svolto dalla Sottocommissione. Naturalmente, il nuovo testo proposto resta nell'ambito, di per sé limitato, della portata del

provvedimento originario. Rimane comunque la necessità della valorizzazione dei beni culturali. Mi trova pertanto pienamente concorde la richiesta di una indicazione, da parte del Governo, delle sue intenzioni circa la politica da condurre in tale campo.

Nei limiti citati, tuttavia, il testo proposto alla nostra approvazione rappresenta senz'altro un fatto positivo. Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 4, che prevede che le ragioni di studio o di ricerca grazie alle quali potrà essere chiesto il rilascio di uno speciale tesserino debbano essere attestate da istituti di istruzione secondaria o universitaria, ricordo che esistono altri istituti scolastici, anche di istruzione primaria, che potrebbero concedere un tale attestato. Propongo pertanto di modificare il testo sostituendo le parole « da istituti di istruzione secondaria o universitaria » con le altre: « da istituzioni scolastiche o da università ».

S P I T E L L A, relatore alla Commissione. Non dimentichiamo però che i giovani al di sotto dei venti anni sono già ammessi gratuitamente.

B U Z Z I. È il problema degli insegnanti che dovrebbe essere risolto. Per il resto non ho osservazioni e mi dichiaro favorevole al testo.

P I C C H I O N I, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Tenendo conto che il prezzo dei nostri istituti d'arte è un incentivo per i frequentatori stranieri, sono contrario all'estensione ai visitatori non italiani dell'ingresso gratuito per fasce di età.

Per quanto concerne le considerazioni dei senatori Chiarante ed Ulianich per una maggiore organizzazione museale, ci siamo assunti l'impegno per un sollecito incontro con i sindacati relativamente ai banchi di vendita e all'utilizzazione del personale occorrente per poterli mantenere aperti.

Per quanto riguarda le agevolazioni esistenti a favore di categorie particolari non sono d'accordo con il senatore Saporito. A questo proposito vorrei dare alcune infor-

mazioni abbastanza illustrate e significative. Nel 1978 abbiamo riscosso un miliardo e 23 milioni circa per 97 istituti d'arte. Da questo miliardo devono essere defalcati 270 milioni l'anno per la stampa dei biglietti sostenuta dal Poligrafico dello Stato e quindi ci rendiamo conto che si tratta di una cifra irrisoria. Dobbiamo poi tener presente che al servizio di vendita dei biglietti sono addette 450 unità di personale con un costo per il pagamento degli stipendi che supera un miliardo e 500 milioni l'anno e che vi sono delle spese necessarie per l'espletamento di mansioni minime come la spedizione dei biglietti ai musei a mezzo pacchi postali assicurati.

Per quanto riguarda i visitatori ad ingresso gratuito, dalla statistica del 1978 si ricava che sono stati 5.445.000 contro i 7 milioni a pagamento, per un totale di 12 milioni, con un incasso decisamente insufficiente. Pertanto, mi sembra che estendere l'ingresso gratuito ad altre categorie particolari sia contro lo spirito della legge.

In relazione ad una politica culturale dei musei in senso più esteso, non voglio dilungarmi ancora. A Parma abbiamo un primo esperimento pilota e inoltre possiamo registrare in alcune regioni una certa dinamicità e polivalenza degli istituti museali, cioè una interdisciplinarietà delle biblioteche con vari servizi infrastrutturali. In questo senso si può già intravedere qualcosa per la Galleria d'arte moderna di Roma. Devo ricordare che la gestione del Louvre è di 30 miliardi l'anno per lo Stato francese, però al Louvre ci sono ogni giorno 30 mila fruitori della biblioteca annessa al Museo e 1.300 spazi riservati ai posti a sedere.

Il museo deve diventare l'occasione per tutto un discorso di natura strutturale e globale, deve esservi una osmosi tra interno ed esterno, la cultura deve essere intesa in modo vivo, ma, per ottenere tutto questo, sono necessari mezzi enormi. L'esperimento pilota di Parma fa intravedere un certo coraggio ed una apertura mentale da parte dei nostri rappresentanti periferici e da parte dei soprintendenti. Però il discorso ci porta lontano nel senso che non si può, senza basi finanziarie adeguate, rinnovare il nostro siste-

7^a COMMISSIONE17^o RESOCONTO STEN. (11 giugno 1980)

ma museale. Il museo deve diventare un percorso vivo, questi progetti devono diventare per i giovani un fatto operante, concreto.

Concludendo, vorrei ringraziare voi tutti per la collaborazione data alla definizione di questo disegno di legge anche a livello di opinione pubblica. Questo è il primo passo necessario per registrare un'inversione di tendenza e rilanciare il nostro patrimonio museale.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto, in relazione al quale l'ingresso gratuito è consentito per due giorni festivi e due feriali al mese, scelti per ciascuno degli istituti dalle singole soprintendenze, mi dichiaro favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Come ha già detto il relatore, la Sottocommissione ha proposto un testo sostitutivo degli articoli. Pertanto, se non si fanno osservazioni, l'esame e la votazione degli articoli avranno luogo sulla base di tale testo.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali il Comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed è composto da un rappresentante del Ministro delle finanze, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del turismo e dello spettacolo e da tre componenti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Ulianich un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma, dopo le parole: « da tre componenti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali », le seguenti « , designati dal Consiglio stesso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Ulianich.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con l'emendamento accolto.

È approvato.

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente articolo, su proposta dei Comitati previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, determina in modo differenziato la tassa d'ingresso per l'accesso a ogni singolo monumento, museo, galleria o scavo di antichità dello Stato, tenuto conto delle caratteristiche specifiche e del contesto socio culturale.

È approvato.

Art. 3.

I provvedimenti del Comitato di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ed hanno efficacia in tutto il territorio dello Stato con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Comitato può ulteriormente modificare, a norma e con la procedura di cui all'articolo 2, le tasse di ingresso.

Il Comitato stabilisce ogni anno, entro il limite del 5 per cento, la percentuale dei provventi per diritto di ingresso da assegnarsi all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781.

È approvato.

Art. 4.

Tutte le facilitazioni relative all'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, ivi comprese quelle previste dalla legge 26 novembre 1955, n. 1317, sono sopprese.

È sempre consentito l'ingresso gratuito ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il ventesimo anno di età o che abbiano superato il sessantesimo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali può rilasciare per tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, o limitatamente a quelli di determinate zone, apposite tessere di libero ingresso con fotografia a coloro che, per ragioni di studio o del loro ufficio o per compiti speciali, debbano visitare gli istituti di antichità e d'arte.

Le ragioni di studio o di ricerca debbono essere attestate da istituti di istruzione secondaria o universitaria, da accademie, da istituti di ricerca o di cultura italiani o stranieri, sulla base di criteri definiti dal Comitato di cui all'articolo 1.

ULIANICH. Io propongo il seguente comma aggiuntivo: « Le singole Soprintendenze possono stabilire due domeniche e due giorni feriali in cui i musei sono aperti ogni mese ad ingresso gratuito ».

SPIELLA, relatore alla Commissione. Sono d'accordo con lo spirito dell'emendamento, che inserirei dopo il primo comma e che formulerei nel modo seguente: « L'ingresso gratuito è consentito per due giorni festivi e due feriali al mese, scelti dalle competenti Soprintendenze ».

ULIANICH. A mio avviso, è più opportuno mantenere la formulazione: « Le singole Soprintendenze ».

SPIELLA, relatore alla Commissione. D'accordo.

PRESIDENTE, I senatori Ulianich e Chiarante propongono dunque di

inserire, dopo il primo, il seguente comma aggiuntivo:

« L'ingresso gratuito è consentito per due giorni festivi e due feriali al mese scelti dalle singole Soprintendenze ».

CHIARANTE. Mi sorge un dubbio e perciò chiedo un chiarimento al rappresentante del Governo e al relatore.

È chiaro che i due giorni festivi e i due feriali possono essere anche diversi per ciascun istituto, perchè l'opportunità sta proprio nel fatto che non coincidano. Allora, non sarebbe il caso di dire: « scelti per ciascun istituto »?

PICCHIONI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Infatti io avrei proposto questa formulazione: « Per ciascun istituto l'ingresso gratuito è consentito... », in modo che ci sia una rotazione.

SPIELLA, relatore alla Commissione. Penso che sia preferibile questa formulazione: « L'ingresso gratuito è consentito per due giorni festivi e due feriali al mese, scelti per ciascuno dei monumenti, musei, gallerie o scavi dalle singole Soprintendenze ».

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento presentato dal senatore Saporito, che propone di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « fatte salve quelle eventualmente previste per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni ».

SAPORITO. Ho detto « eventualmente » perchè, essendo l'assistenza passata alle regioni, può darsi che siano le stesse leggi regionali a prevedere queste facilitazioni, laddove la legge nazionale invece le abolisce.

Se fosse possibile, quindi, sarebbe bene esonerare le categorie alle quali l'emendamento si riferisce, che in fondo sono limitate agli handicappati.

ULIANICH. Non si potrebbe conoscere l'articolo 1 cui si fa riferimento?

7^a COMMISSIONE17^o RESOCONTO STEN. (11 giugno 1980)

S A P O R I T O . I soggetti di cui all'articolo 1 della legge n. 482 sono: gli invalidi di guerra, militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi per lavoro, gli invalidi civili ...

P I C C H I O N I , sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Gli invalidi civili significano mezzo popolo italiano! Comunque, mi pare che le categorie siano molto estese.

B U Z Z I . Queste categorie godono già di un ingresso gratuito?

S A P O R I T O . So che vi sono leggi che prevedono delle agevolazioni.

P I C C H I O N I , sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Abbiamo già 5 milioni e più di ingressi gratuiti. Con questa norma li estenderemmo ulteriormente. Io sono contrario.

S A P O R I T O . Se il Governo è contrario ritiro l'emendamento.

U L I A N I C H . Non si potrebbe fare una distinzione riferendoci ad alcune categorie anzichè all'articolo 1? Non si potrebbe parlare di handicappati?

B U Z Z I . È difficile, perchè gli handicappati non sono una categoria giuridica. Io penso che se c'è una legge regionale, questa può anche stabilire un'eccezione per una categoria.

S A P O R I T O . Ma essendo questa una legge-quadro si potranno modificare tutte le leggi regionali che nel frattempo avessero previsto delle agevolazioni. Domani per una regione si potrebbe impugnare la legge di fronte alla Corte costituzionale!

S P I T E L L A , relatore alla Commissione. Questo no, perchè le regioni prevedono facilitazioni per le materie di loro competenza; non possono, per esempio, prevedere agevolazioni ferroviarie o altro.

Il concetto espresso dal senatore Saporito, cioè quello di individuare alcune categorie particolarmente meritevoli di attenzione, è estremamente valido, ma è un po' difficile tradurlo in una norma.

P I C C H I O N I , sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Vi sono 4 giorni disponibili al mese per l'ingresso gratuito.

P R E S I D E N T E . Il senatore Saporito comunque ha già ritirato l'emendamento.

Comunico che il relatore, onde venire incontro ad un rilievo del senatore Buzzi, ha presentato un emendamento all'ultimo comma dell'articolo tendente a sostituire le parole: « da istituti di istruzione secondaria o universitaria » con le seguenti: « da istituzioni scolastiche o universitarie ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Ulianich e Chiarante con le modifiche di formulazione suggerite dal relatore, tendente ad inserire, dopo il primo, il seguente comma aggiuntivo:

« L'ingresso gratuito è consentito per due giorni festivi e due feriali al mese, scelti per ciascuno dei monumenti, musei, gallerie o scavi dalle singole Soprintendenze ».

È approvato.

Metto ai voti il secondo e il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, nel quarto comma, le parole: « da istituti di istruzione secondaria o universitaria » con le seguenti: « da istituzioni scolastiche o universitarie ».

È approvato.

7^a COMMISSIONE17^o RESOCONTO STEN. (11 giugno 1980)

Metto ai voti il quarto comma nel testo emendato.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel suo insieme, con gli emendamenti accolti.

E approvato.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, e fino all'entrata in funzione del Comitato di cui all'articolo 1, le tasse di ingresso di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263, sono se-stuplicate.

A questo articolo il senatore Chiarante propone un emendamento tendente a sostituire la parola: « sestuplicate » con la seguente: « quintuplicate ».

P I C C H I O N I , sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Mi rimetto alla Commissione.

S P I T E L L A , relatore alla Commissione. Avevo proposto « sestuplicate », ma non ne faccio una questione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Chiarante.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 con l'emendamento testè accolto.

E approvato.

Art. 6.

I proventi derivanti dall'applicazione delle tasse d'ingresso previste dalla presente legge sono di pertinenza dell'Erario e sono versati all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

Si applicano le norme di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1955, n. 1317.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI